

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione testo base</i>)	120
ALLEGATO (<i>Testo base</i>)	122
AVVERTENZA	121

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto.

(Seguito esame e rinvio – Adozione testo base).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il relatore ha presentato una ulteriore nuova proposta di testo unificato (*vedi Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13 ottobre 2009*) e avverte che tale proposta sarà oggi posta in votazione.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, auspica che nella seduta odierna la Commissione possa procedere all'adozione del testo base, affinché possa aprirsi l'ulteriore fase di esame degli emendamenti. Auspica altresì che il percorso del provvedimento

possa concludersi in tempi rapidi, poiché la normativa che esso è volto ad introdurre potrà certamente contribuire a contrastare il fenomeno della collusione tra politica e malavita organizzata. Rivolge quindi un invito ai colleghi e, in generale, a tutti i parlamentari affinché questi dimostrino la seria volontà di combattere, in questa fase preelettorale, il predetto fenomeno di collusione.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) dopo aver premesso che la campagna elettorale rappresenta il momento di maggiore criticità nel definire l'effettiva corrispondenza tra dichiarazioni ed atti dei candidati, dichiara di ritenere assolutamente condivisibile la *ratio* del provvedimento in esame. Condivide altresì la posizione della relatrice sulla infondatezza della questione di costituzionalità sollevata in ordine al previsto divieto di propaganda elettorale per il sorvegliato speciale e sottolinea l'assoluta necessità della comprovata colpevolezza del candidato ai dell'applicabilità a quest'ultimo delle sanzioni. Ritiene inoltre opportuno coordinare, all'articolo 3, il dettato del primo comma con quello del terzo, al fine di rendere evidente che, per l'applicabilità delle sanzioni, deve trat-

tarsi di sentenza passata in giudicato. Inoltre, a suo giudizio, risulterebbe utile una più puntuale precisazione sulle competenze del prefetto, cui si demanda l'esecutività del provvedimento dichiarativo di incandidabilità o di decadenza del soggetto interessato. A garanzia di una rapida procedibilità a carico di entrambi i soggetti interessati, in un'ottica preventiva che garantisca l'efficacia della norma e il rispetto della sua *ratio* fondante, propone anche la previsione di una corsia preferenziale ed accelerata delle fasi procedurali e processuali, necessarie a conferire carattere definitivo alla sentenza. Sottolinea quindi l'obiettivo valenza politica, giuridica e sociale del provvedimento in esame, che colma un vuoto normativo e mira ad assicurare concretezza di strumenti alla necessaria, quanto ancora insufficiente, azione di contrasto oggi praticabile nei confronti della criminalità organizzata e della sua volontà di controllo e condizionamento della politica, come della società, a danno dell'interesse collettivo, particolarmente pregnante in alcune regioni a più alto rischio. Auspica pertanto che l'esame del provvedimento possa concludersi in tempi rapidi e preannuncia la presentazione di proposte emendative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione adotta quale testo base l'ulteriore nuova proposta di testo unificato del relatore (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di giovedì 19 novembre 2009. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Su questioni riguardanti il Ministero della giustizia.

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638.

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari.

C. 1895 Palomba.

ALLEGATO

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto.

TESTO BASE

ART. 1.

1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *5-quater.* Ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, se sottoposti a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, durante qualsiasi tipo di competizione elettorale, in favore o in pregiudizio di candidati e simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente ».

ART. 2.

1. Il sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 1, propone o accetta di svolgere attività di propaganda elettorale, e il candidato che la richiede o la sollecita, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.

ART. 3.

1. Con sentenza di condanna il Tribunale dichiara il candidato incandidabile, per un tempo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, e, se eletto, l'organo di appartenenza ne delibera la decadenza.

2. Il Tribunale ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 3 e 4 del codice penale, e la trasmissione della stessa sentenza, passata in giudicato, al prefetto della provincia del luogo di residenza del candidato, per l'esecuzione del provvedimento dichiarativo di incandidabilità o di decadenza.